Comune di Stilo (RC)
12 LUG 2019
Nr. 0004384
Titolario

COMUNE DI STILO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE AMMINISTRATIVO-AA.GG. E VIGILANZA

ORDINANZA N° 06 del 12 luglio 2019

OGGETTO: Disciplina della occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di pubblici esercizi ed artigiani del settore alimentare.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che, avuto riguardo alle esigenze di salvaguardia dell'estetica cittadina, appare opportuno consentire l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per fornire un adeguato e decoroso servizio di accoglienza per la cittadinanza che usufruisce dei servizi di somministrazione o di vendita degli operatori del settore alimentare (pubblici esercizi ed artigiani), con esclusione degli esercizi di vendita al dettaglio.
PRECISATO che la concessione di aree pubbliche non può diventare un espediente per la sottrazione di spazi pubblici alla collettività ma, anzi, sia d'integrazione alle aziende commerciali per incremento occupazionale e per la fornitura di servizi a turisti e residenti.
RITENUTO che in tale contesto diventa necessario procedere ad emanare precisi indirizzi perché le aree pubbliche aperte, richieste in concessione, siano destinate alla fornitura di servizi a residenti e turisti, come nel caso di bar, caffè, ristoranti, pizzerie, etc., ma appare anche indispensabile che gli eventuali manufatti e gli arredi, connessi ai predetti servizi, siano rispettosi delle leggi e dei regolamenti nonché del buon gusto ed in linea con l'utilizzo primario degli spazi per uso turistico.
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono riportate e trascritte,

O R D I N A

E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI OCCUPARE SPAZI E AREE PUBBLICHE SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE. EVENTUALI OCCUPAZIONI, TEMPORANEE O PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO, EFFETTUATE ABUSIVAMENTE, VERRANNO RIMOSSE E PERSEGUITE NEI TERMINI DI LEGGE.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di tavoli, sedie ed altri arredi di conforto per la cittadinanza che usufruisce dei servizi di somministrazione e/o vendita da parte dei pubblici esercizi e di artigiani del settore alimentare, sono temporanee e sono disciplinate dalla presente Ordinanza nel rispetto della disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e della normativa in materia igienico-sanitaria.
2. Il rilascio delle concessioni temporanee di cui al primo comma è consentito per il periodo compreso all'interno dell'anno solare ed è rinnovabile, a discrezione del richiedente, per i locali di somministrazione di alimenti e bevande per il massimo di un anno.

ART. 2 - INSTALLAZIONI

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante le seguenti installazioni:
Tavoli, sedie, panchine, cestini raccoglitori di rifiuti, fioriere o altri contenitori similari, ombrelloni o altre attrezzature immediatamente amovibili anche di copertura dalle intemperie ed altre analoghe attrezzature di servizio.
2. Le citate installazioni dovranno essere specificamente indicate nella domanda di concessione di suolo pubblico con dettagliata descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore, della loro ubicazione.

3. I manufatti realizzati devono essere di facile rimozione e di materiale consono al luogo di utilizzo ed, in ogni caso, prima della concessione delle eventuali autorizzazioni occorre esprimere una valutazione sulla qualità di arredi e di suppellettili da parte del competente Ufficio Urbanistica.
4. Le installazioni, una volta autorizzate e salvi i diritti dei terzi, saranno eseguite a cura ed a spese del richiedente e dovranno essere ubicate nello spazio prossimo o antistante il locale di esercizio dell'attività nel rispetto comunque delle norme del codice della strada e ferme restando le norme di carattere igienico-sanitarie.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

1. Gli spazi pubblici concessi possono essere delimitati con idonei contenitori nei quali devono essere poste a dimora piante arbustive a foglia persistente, facente parte della flora mediterranea.
2. I contenitori, in cotto o materiale similare, dovranno avere dimensioni massime di ml. 1,00 x 0,50 e forma squadrata.
3. Le fioriere (complessivamente non più alte di ml. 1,50) dovranno essere mantenute nella stessa ubicazione indicata nella domanda di concessione e dovranno essere tenute in perfette condizioni di manutenzione, a cura e spese del richiedente, in modo da garantire un ottimo risultato estetico. Il Comune concedente potrà dettare all'interessato, a pena di decadenza dalla concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.
4. L'occupazione dei marciapiedi potrà essere effettuata solo se rimarrà una larghezza fruibile per il transito pedonale di almeno ml. 1,50 e comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. Le aree pubbliche date in concessione possono essere recintante e coperte con materiali di cui alle considerazioni precedenti, ma non possono prevedere di norma pareti, tranne che, ma solo pareti trasparenti, per motivi contingenti legati alle condizioni atmosferiche e, quindi, come elementi eccezionali. Non va consentito il mantenimento di pareti, anche se trasparenti, quando non sussistano avverse situazioni metereologiche.
6. E' fatto divieto assoluto di lasciare suppellettili di ogni genere "accatastati", in disordine e che incidano negativamente sul decoro dell'area interessata, dando una sgradevole immagine ai passanti.

ART. 4 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I soggetti titolari delle concessioni di cui alla presente ordinanza dovranno:
a) provvedere alla pulizia delle attrezzature e degli spazi sino ad un raggio di mt. 10 dal perimetro dell'area concessa con periodicità adeguata a garantire il rispetto dell'igiene e del decoro;
b) prevedere la collocazione di raccoglitori di immondizie (cestini, posacenere ecc...) in misura adeguata alle esigenze della clientela;
c) garantire l'accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature.
3. In deroga a quanto disposto dal primo comma potrà essere effettuata la somministrazione presso le attrezzature, senza la corresponsione di sovrapprezzi o altri oneri, a favore di persone con gravi disabilità fisiche.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La domanda per la concessione del suolo pubblico dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune e dovrà contenere:
a) dati dell'interessato e dell'esercizio per il quale viene richiesta l'occupazione;
b) la durata dell'occupazione;
c) l'indicazione dettagliata delle attrezzature richieste;
d) disegno planimetrico con evidenziate attrezzature e gli spazi occupati;
e) l'impegno del richiedente, sotto la propria responsabilità:
- a collocare e mantenere le attrezzature nell'ubicazione autorizzata in ottime condizioni di manutenzione;
- di essere a conoscenza di quanto contenuto nella presente ordinanza;
- dichiarazione sotto forma di autocertificazione attestante che nell'ambito delle modalità di svolgimento dell'attività e del sistema di ubicazione delle strutture, il pubblico esercizio è in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il Settore Vigilanza, entro 7 giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascerà la relativa autorizzazione dopo la verifica della conformità della richiesta alle norme e ai regolamenti nonché dell'avvenuto pagamento del relativo tributo.
3. La concessione di suolo pubblico è rilasciata comunque entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di presentazione dalla domanda, previa presentazione della relativa ricevuta di pagamento per come quantificata dagli uffici comunali competenti, se il procedimento dovesse presentare una particolare complessità.

4. La modifica del numero e/o delle caratteristiche delle attrezzature, qualora non comporti ampliamento o modifica sostanziale della superficie occupata è soggetta a semplice comunicazione contenente i dati di cui al presente articolo.

ART. 6 - SANZIONI E NORME FINALI

1. La concessione è revocata o modificata d'ufficio:
a) per comprovati motivi di pubblico interesse qualora se ne ravvisi la necessità;
b) per sopravvenute esigenze connesse alla viabilità ed al traffico cittadino;
c) violazione, da parte del titolare, delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 della presente ordinanza e/o delle prescrizioni particolari contenute nel titolo concessorio.
2. Nei casi a) e b) di cui al comma precedente, l'interessato, anche in alternativa alla modifica della concessione, potrà chiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di occupazione di spazi e aree pubbliche per il periodo di tempo non fruito.
3. Ai sensi dell'art. 20 del codice della strada, chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 159,00 ad euro 639,00. La violazione comporta la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del D. Lgs.n. 285/1992 e s.m.i., il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio on line sul sito internet del Comune www.comune.stilo.rc.it e la stessa viene notificata a tutti gli esercenti attività commerciali, al fine di consentire loro di adeguarsi a quanto disposto dalla stessa.
5. Avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 gg. dalla pubblicazione ricorso al T.A.R. o, in alternativa, entro 120 gg. al presidente della Repubblica Italiana.

IL CAPO SETTORE
Francesco Sorgiovanni